

5.1. Il motivo, palesemente inammissibile per difetto di interesse, una volta escluso nel presente giudizio che gli atti solutori posti in essere dalla (omissis) s.p.a. siano comunque andati a beneficio della (omissis), è comunque manifestamente infondato, emergendo dagli atti come successivamente alla dichiarazione di interruzione del processo - a seguito del ritorno *in bonis* della (omissis) s.p.a. -, (omissis) s.p.a., quale successore a titolo particolare del fallimento, avendo riassunto l'originario giudizio teso alla revocatoria fallimentare dei pagamenti ex art. 67, comma secondo, l.fall., non poteva proporre per la prima volta una nuova *causa petendi* (basata sulla revocabilità degli atti solutori poiché eseguiti con mezzi anormali, ex art. 67, comma primo, n. 2), l.fall.), né in seno alla comparsa di riassunzione e tantomeno nelle successive memorie autorizzate dal giudice istruttore.

6. Con il nono motivo censura la violazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il giudice d'appello applicato integralmente il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese giudiziali dei due gradi di giudizio, nonostante il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dall'appellata (omissis).

6.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23/09/2013, n. 21684).

Nella vicenda all'esame è evidente, invece, come l'unica domanda formulata dalla curatela fallimentare - e poi proseguita

dall'assuntore – sia stata integralmente respinta sia in primo che in secondo grado, dovendosi allora ritenere dovuta la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di entrambe le fasi di merito.

7. Con il decimo motivo assume ancora vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., atteso che la corte d'appello ha ommesso di motivare sulle ragioni del rigetto dell'istanza tesa a disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Com'è noto, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass. 23/03/2017, n. 7472).

Con il motivo in discussione, peraltro, la ricorrente non ha neppure illustrato quale fosse l'esatto contenuto della consulenza d'ufficio invocata – palesandosi sul punto il ricorso privo della necessaria specificità – ed ha altresì ommesso di formulare rilievi di sorta avverso la motivazione – pure sinteticamente formulata dal collegio, definendo il mezzo “di natura esplorativa” – utilizzata per respingere l'istanza tesa all'assunzione della ridetta consulenza.

8. Il ricorso incidentale condizionato formulato da (omissis) Limited, con il quale la ricorrente in definitiva ripropone senz'altro le eccezioni già formulate nel giudizio di merito e chiede, altresì, in via subordinata l'accoglimento della domanda di manleva formulata nel giudizio di merito, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

9. È ora consentito procedere all'esame del ricorso avanzato da (omissis) Limited e dei ricorsi incidentali formulati da (omissis) (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a., sempre iscritti al n. 6102/2012 r.g.

9.1. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo la corte d'appello confermato la condanna del convenuto vittorioso in primo grado alla rifusione delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati in causa, nonostante la chiamata stessa non fosse palesemente arbitraria o temeraria.

9.2. Con il secondo motivo assume violazione degli art. 1710 e 1711 c.c., poiché la domanda di manleva spiccata nei confronti degli istituti di credito era fondata, avendo questi ultimi, quali mandatari della (omissis), omesso di informare la mandante dello stato di insolvenza in cui versava (omissis) s.p.a.

9.3. I detti motivi, avvinti dal comune oggetto, sono entrambi infondati.

Invero, secondo un risalente orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali la "palese" infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. 21/04/2017, n. 10070; Cass. 14/05/2012, n. 7431; Cass. 08/04/2010, n. 8363; Cass. 02/04/2004, n. 6514; Cass. 27/04/1991, n. 4634).

Si sostiene al riguardo che, sul piano causale, una precisa concatenazione legherebbe la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto dell'originaria citazione; varrebbe tuttavia ad interrompere questo nesso causale, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, *"una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e*

processuale per la sua palese arbitrarietà" (così Cass. n. 6514 del 2004, *cit.*).

Ritiene la Corte di dovere dare continuità al descritto indirizzo, con la necessaria precisazione che nel caso di integrale rigetto della domanda dell'attore, con conseguente assorbimento di quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, è la mera applicazione del principio della soccombenza (qui evidentemente soltanto "virtuale"), a regolare il rapporto tra chiamante e chiamato in relazione alle spese processuali.

Ne deriva, allora, che le spese processuali sostenute dal chiamato potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa del terzo, senza necessità che un siffatto accertamento - di natura necessariamente incidentale - risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di "manifesta infondatezza" ovvero di "palese arbitrarietà"), che, per un verso, mostrano sempre profili di sicura opinabilità e, per altro verso, non risultano espressamente richiesti dall'art. 91 c.p.c. al fine di regolare le spese processuali in caso di soccombenza.

Orbene, nella vicenda qui all'esame, il giudice di merito ha ritenuto senz'altro infondata la domanda di garanzia spiccata dalla (omissis) nei confronti degli istituti di credito, partendo dal presupposto che l'accoglimento della stessa presupponeva l'esistenza di un rapporto di mandato o, quanto meno, l'instaurazione di una relazione tale da ingenerare nelle banche un qualificato dovere di protezione e collaborazione anche nei confronti della (omissis).

A fronte delle deduzioni della odierna ricorrente che aveva sostenuto di avere avuto anch'essa un rapporto di mandato con gli istituti di credito, la corte d'appello ha replicato che un siffatto rapporto era sorto soltanto tra (omissis) s.p.a. e le ridette banche, con ciò volendo dire che i ridotti compiti svolti dagli istituti di

credito in esecuzione dell'incarico si erano arrestati, per quanto riguarda la (omissis), a livello di mero controllo contabile amministrativo, da cui non era certo potuto derivare a carico delle chiamate in causa, l'insorgere dei più complessi e delicati obblighi informativi pretesi a suo favore dalla società canadese.

E un siffatto ragionamento - che si condivide perché immune da vizi logici o giuridici -, sia pure effettuato in via incidentale al solo fine di regolare le spese processuali, non può essere rimesso in discussione, come invece mostra erroneamente di ritenere la ricorrente, allegando soltanto nella presente fase del giudizio circostanze nuove, in precedenza mai sottoposte al vaglio dei giudici di merito, che dimostrerebbero l'esistenza di un rapporto di mandato all'incasso tra (omissis) e le banche chiamate in causa.

10. Con il terzo motivo (omissis) lamenta violazione dell'art. 92 c.p.c., sussistendo i presupposti per la compensazione integrale delle spese del primo grado tra il convenuto e i terzi chiamati in causa; in subordine chiede la rideterminazione in misura ridotta delle spese già liquidate dalla corte d'appello in favore dei chiamati.

10.1. Con un unico motivo di ricorso incidentale, in parte condizionato (si veda la memoria depositata in data 6 settembre 2017), (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a. assumono vizio di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., poiché con motivazione insufficiente e contraddittoria la corte d'appello: i) ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di appello; ii) ha liquidato cumulativamente le somme spettanti a ciascuna delle parti chiamate in causa per il giudizio di primo grado.

10.2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale (omissis) s.p.a. deduce violazione dell'art. 92 c.p.c., avendo la corte d'appello disposto, con motivazione non plausibile, la compensazione delle spese del giudizio di gravame.

10.3. Il terzo motivo del ricorso della (omissis) Limited, come pure il ricorso incidentale formulato (omissis) s.p.a. sono entrambi inammissibili.

Invero in tema di compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. – nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, come novellato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 e prima dell'ulteriore modifica introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 –, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri "giusti motivi" (Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass. 06/10/2011, n. 20457;).

Nel caso a mano, come visto, la corte d'appello nel regolare le spese del primo grado ha fatto applicazione del principio della soccombenza nel rapporto tra il chiamante e i terzi chiamati in causa, con decisione che appare ineccepibile, mentre ha ritenuto di compensare le spese del grado di appello, esplicitando poi in motivazione quei "giusti motivi" che inducevano alla detta decisione; i quali giusti motivi – ancorati alla mera riproduzione, in sede di gravame, delle difese articolate in prime cure – non appaiono *prima facie* illogici o contraddittori, restando quindi esclusa ancora una volta la possibilità di sindacare sul punto la sentenza impugnata.

Parimenti inammissibili sono le censure riferite dalla ricorrente principale al *quantum* delle spese processuali del primo grado, come rideterminato dal giudice d'appello, dovendosi ricordare che la determinazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della

tariffa – è il caso in discussione, dove nessuna delle parti allega una violazione del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 *illo tempore* vigente – , non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. 09/10/2015, n. 20289).

Assorbiti, infine, risultano i ricorsi incidentali proposti da (omissis) (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a., perché in parte – relativamente alla compensazione delle spese di appello tra la chiamante e i terzi chiamati in causa – condizionati all'accoglimento di quello principale; e in parte – in ordine alla determinazione "cumulativa", anziché per ciascuna delle parti processuali, delle spese processuali relative al giudizio di primo grado liquidate in favore dei terzi chiamati in causa – espressamente rinunciati (si veda la memoria depositata in data 6 settembre 2017).

11. Occorre, infine, procedere all'esame del ricorso proposto da (omissis) Limited avverso l'ordinanza ex art. 288 c.p.c. resa dalla corte d'appello di Napoli il 25 luglio 2012, iscritto al n. 26223/2012 r.g. qui riuniti.

11.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo la corte d'appello condannato il convenuto vittorioso alla rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado dai terzi chiamati in causa, nonostante la chiamata non fosse palesemente arbitraria o temeraria.

11.2. Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 1176, 1710, 1711 e 1715 c.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., poiché la domanda di manleva spiccata nei confronti degli istituti di credito era fondata, avendo questi ultimi, quali mandatarî della (omissis), omesso di informare la mandante dello stato di insolvenza in cui versava (omissis) s.p.a.

11.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli art. 287 e segg. c.p.c., poiché la corte d'appello ha in maniera inammissibile integrato il contenuto della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle spese processuali del primo grado sostenute

dai terzi chiamati in causa, anziché limitarsi a correggere un errore materiale.

11.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 92 c.p.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., sussistendo i presupposti per la compensazione integrale delle spese del primo grado tra il convenuto e i terzi chiamati in causa; in subordine chiede la rideterminazione in misura ridotta delle spese già liquidate dalla corte d'appello in favore dei chiamati.

11.5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale (omissis) s.p.a. afferma la violazione dell'art. 287 c.p.c., poiché la corte d'appello ha applicato illegittimamente il procedimento di correzione dell'errore materiale al di fuori dei casi previsti dalla legge.

11.6. Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale proposti da (omissis) Limited, avvinti da comune sorte, sono tutti inammissibili, essendo tesi a censurare un provvedimento diverso da quello impugnato (la sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli, peraltro già impugnata, con identici mezzi, dalla medesima ricorrente).

11.7. Il terzo motivo del ricorso avanzato da (omissis), come quello incidentale avanzato da (omissis) s.p.a., sono invece infondati.

Com'è noto, lo specifico mezzo di impugnazione apprestato dall'art. 288, comma quarto, c.p.c., si riferisce alla sola ipotesi in cui, attraverso il surrettizio ricorso al procedimento di correzione, venga modificato il contenuto decisorio della sentenza, affetta non da errori materiali o di calcolo, bensì da errori di diritto (Cass. 24/12/2015, n. 25978; Cass. 20/10/2014, n. 22185; Cass. s.u. 12/03/2004, n. 5165).

La corte d'appello di Napoli, su ricorso delle appellate (omissis) (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a., ha semplicemente disposto la correzione del dispositivo della sentenza qui impugnata

nella parte in cui ometteva di precisare che la somma liquidata "completivamente" per le spese legali sostenute nel corso del giudizio di primo grado dai terzi chiamati in causa, andava corrisposta da (omissis) Limited in favore "di ciascuna" delle dette parti processuali, emergendo all'evidenza il *lapsus calami* in cui era incorso l'estensore del dispositivo della pronuncia poi corretta, atteso che nella motivazione il giudice del gravame riconosceva il diritto di ciascuno degli istituti di credito, come già stabilito dal giudice di primo grado, alla rifusione delle spese della detta fase commisurate ad un valore complessivo della causa di ben euro 89.596.272,26.

Si è trattato, allora, dell'applicazione del procedimento di natura amministrativa, disciplinato dagli artt. 287 e segg. c.p.c., che non costituisce quindi un non consentito esercizio da parte del giudice del suo potere giurisdizionale.

12. Le spese dei due giudizi di legittimità riuniti seguono la soccombenza tra (omissis) s.p.a. e (omissis) Limited, nonché tra quest'ultima e (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a., liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del rilevante differente valore esistente tra i ricorsi proposti da (omissis) s.p.a. e quelli avanzati da (omissis) Limited.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi proposti da (omissis) s.p.a. e da (omissis) Limited, nonché quello incidentale proposto da (omissis) s.p.a., assorbiti i ricorsi incidentali proposti da (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a. iscritti al n. 6102/2012 r.g..

Rigetta il ricorso principale proposto da (omissis) Limited e quello incidentale proposto da (omissis) s.p.a. iscritti al n. 26223/2012.

Condanna (omissis) s.p.a. alla rifusione in favore di (omissis) Limited delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in

complessivi Euro 80.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna (omissis) Limited al pagamento in favore di (omissis) (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna delle controricorrenti in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Il Presidente
(Francesco Tirelli)

